



# COMUNE DI ALEZIO

## Provincia di Lecce

### Ordinanza N. 16 del 20/03/2020

**OGGETTO:** Misure ulteriori per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-2019 - Ordinanza contingibile e urgente di chiusura attività commerciali.

#### IL SINDACO

**Visto** l'art. 32 della Costituzione;

**Visto** lo Statuto del Comune di Alezio;

**Vista** l'articolo 32, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (*Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*);

**Visto** il decreto legislativo n. 502/1992;

**Visto** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*);

**Visto** l'art.117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*);

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (*dichiarazione dello stato di emergenza per sei mesi sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*);

**Vista** l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020;

**Visto** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - facoltà di adottare da parte delle autorità competenti di ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19*);

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 (*misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*);

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020 (*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*);

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'1 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

**Visto** il [Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18](#) "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

**Considerato** che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di adottare ogni possibile e ulteriore misura finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia;

**Considerato** che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre evitare assembramenti e contatti ravvicinati fra le persone anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

## **ORDINA**

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- 1) la chiusura domenicale dei piccoli, medi e grandi esercizi commerciali preposti alla vendita di generi alimentari, presenti sul territorio di Alezio con decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 03.04.2020;
- 2) inoltre ai gestori delle attività di cui al punto precedente di assicurare, nei giorni infrasettimanali, l'accesso ai locali commerciali in modo contingentato così da evitare assembramenti di persone e comunque in modo tale che vi sia il rispetto della distanza di almeno un metro tra i clienti presenti. In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione della sospensione dell'attività. Qualora i locali oggetto dell'attività non consentano il rispetto della distanza tra persone di almeno un metro, l'attività deve essere chiusa.

- 3) Gli stessi gestori debbono adottare protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio.

**DEMANDA**

al Responsabile del Settore Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione della presente ordinanza;

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia pubblicata presso l'Albo Pretorio on line del Comune di Alezio e comunicata al Settore Polizia Locale di Alezio;

che la presente ordinanza sia trasmessa in copia mediante posta elettronica certificata:

- Alla UTG – Prefettura di Lecce ([protocollo.prefle@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefle@pec.interno.it));
- Alla Stazione dei Carabinieri di Alezio ([tle30826@pec.carabinieri.it](mailto:tle30826@pec.carabinieri.it));

Data, 20.03.2020

Il Sindaco  
*Dott. Andrea Vito Barone*